

Riepilogo del regolamento d'esecuzione
“Criteri e modalità per il rilevamento, la definizione del limite massimo e l'assegnazione di posti letto”

Art. 1 – Definizione

Il limite massimo di posti letto è dato dalla somma di tutti i posti letto per dormire conformi alla legge per ospiti di età superiore ai 14 anni (corrisponde al limite di età fissato per la tassa di soggiorno).

Art. 2 – Ambito di applicazione

Vengono fissati i criteri e le modalità per il rilevamento degli esercizi a carattere alberghiero e degli esercizi a carattere non alberghiero nonché il limite massimo dei posti letto e le modalità di assegnazione.

Art. 3 – Rilevamento e definizione dei posti letto a carattere alberghiero

- Per i pubblici esercizi esistenti al 31/12/2019
 - Sulla base della licenza oppure al massimo fino al numero dei pernottamenti (di ospiti di età superiore ai 14 anni) dichiarati regolarmente in una data dell'anno 2019 scelta liberamente
- Per quelli che hanno aperto a partire dal 1° gennaio 2020
 - Sulla base della licenza
- Per quelli che a partire dal 1° gennaio 2020 hanno aumentato i posti letto in seguito a interventi strutturali
 - Questi letti possono essere aggiunti ai letti di cui alla licenza (per es.: l'esercizio aveva nel frattempo ricevuto in assegnazione ulteriori letti dal Comune con deliberazione).
- Per i pubblici esercizi, che non hanno più alcuna licenza e che riprendono la loro attività
 - Quelle disposizioni, che erano previste anche fino ad ora in questi casi
- Campeggi
 - 3 letti per piazzuola rispettivamente per casa mobile
- In caso di mancata richiesta di aumento, viene tenuto valido il numero dei posti letto in base alla licenza.
- Entro il 31/03/2023 può essere richiesto un aumento dei posti letto, prendendo in considerazione solo quei posti letto, che sono conformi alle disposizioni di legge vigenti e che soddisfano i requisiti strutturali previsti dai criteri di classificazione (d'ora in poi non contano solo i letti fissi, ma tutti).
- Diritti acquisiti:
 - Concessione edilizia rilasciata/ titolo edilizio
 - Entro il 31/07/2022 avvenuta richiesta di un titolo edilizio
 - Posti letto in zone per strutture turistiche già individuate e quelli previsti da un piano di recupero, un piano di attuazione o da un piano di ristrutturazione urbana, purché venga rilasciato un titolo edilizio entro 4 anni.
- Fino al rilascio della nuova licenza possono essere utilizzati i letti indicati nella domanda!

Art. 4 – posti letto di esercizi a carattere non alberghiero

- Per il rilevamento vedasi gli esercizi a carattere alberghiero
- Diritti acquisiti (sulla base di altri procedimenti autorizzatori e di denuncia inizio attività come nel settore alberghiero)
 - volumetria con destinazione d'uso abitativa senza vincolo sulla base di una concessione edilizia/titolo edilizio già rilasciati e per la quale sussista una denuncia di inizio lavori purché venga depositata la dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni dalla segnalazione certificata di agibilità.

Art. 5 – Definizione del limite massimo

La somma di tutti i posti letto determinati sulla base di questi criteri = La base del limite massimo a livello comunale e provinciale.

Art. 6 – Contingente dei posti letto

Vengono stabilite quattro categorie:

- Posti letto dei pubblici esercizi
- Posti letto sulla base della legge degli affitti camere e appartamenti per ferie
- Posti letto sulla base della legge sugli agriturismi
- Posti letto assegnabili a livello comunale

Quando ricadono i posti letto nel contingente a livello comunale e provinciale?

- Qualora l'attività di un pubblico esercizio venga sospesa
 - Qualora la destinazione d'uso urbanistica resti immutata e l'attività non venga ripresa entro 4 anni.
 - Se la destinazione d'uso non rimane immutata – subito dopo la decadenza della licenza.
 - Se, all'entrata in vigore, l'attività è già sospesa e non viene ripresa entro 4 anni (nell'ambito dei posti letto esistenti – non ci sono molte situazioni di questo tipo – vedasi esempio Hotel Hintermartell)
- Se l'attività di affitti camere viene sospesa – subito.

A chi vengono assegnati i posti letto lasciati liberi?

- il 95% al contingente comunale
- il 5% al contingente provinciale

Art. 7 – Assegnazione dei posti letto a livello comunale e provinciale

- Richiesta al comune competente.
- La Giunta provinciale può, in situazioni particolari, assegnare posti letto aggiuntivi su richiesta del comune.

Art. 8 – Procedimento per l'assegnazione a livello comunale

- In base ai criteri del comune (proprio regolamento) suddiviso in base ai posti letto di esercizi a carattere alberghiero e a carattere non alberghiero – dopo un anno il comune può discostarsene.
- Entro tre anni deve seguire la denuncia di inizio lavori – altrimenti "esclusione" per tre anni.

Art. 9 – Procedimento per l'assegnazione a livello provinciale

- I relativi criteri vengono definiti sentito il Consiglio dei Comuni.

Art. 10 – Anticipo di posti letto

- 7.000 posti letto per il contingente comunale e 1.000 posti letto per il contingente provinciale
- La suddivisione avviene conformemente all'Allegato senza suddivisione in categorie.
- I posti letto suddivisi devono venire compensati entro 10 anni.

Art. 11 – Eccezioni

- Esercizi ricettivi nuovi e esistenti, dislocati in centri storici (con eccezione dei c.d. "alberghi diffusi") come incentivo per rivitalizzare i centri storici.
- Per l'attività di agriturismo dopo l'approvazione dei relativi criteri da parte della Giunta provinciale, al fine di mantenere le aziende contadine a conduzione familiare.

Art. 12 – Subingresso

A differenza degli esercizi a carattere alberghiero, l'attività di affitta camere e appartamenti per ferie è legata alla persona. Al fine di evitare che col trasferimento dell'esercizio il subentrante debba richiedere un contingente, con questo articolo viene spiegato, che in questo caso con l'edificio viene trasferito anche il diritto di affittacamere e appartamenti per ferie.

Art. 13 – Controlli

Spettano ai comuni competenti – si sta valutando una esternalizzazione del servizio.